

SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 1994 - 2021

Fra progressi, insuccessi e vere e proprie “sconfitte” *Il punto di vista di Augusto Ferraioli*

In questi mesi siamo di nuovo “dentro” una emergenza Sicurezza nei luoghi di Lavoro. Il Governo in accordo con le parti sociali ha varato importanti modifiche al D. Lgs.81/08.

Sarebbe auspicabile una “lettura” più attenta della situazione, delle motivazioni che sono alla base delle cicliche fasi critiche in materia di Sicurezza sul lavoro che si ripetono ad intervalli di giorni, di mesi e di anni ormai da molti decenni

La condizione per implementare la Sicurezza Oggettiva nei luoghi di lavoro passa per la capacità di identificare e valorizzare i processi innovativi avviati negli anni, ma nello stesso tempo riconoscere gli errori e le criticità che hanno lasciato sulla “carta” una parte significativa delle norme tecniche e giuridiche emanate dal 1955 al 2021.



PARTE SECONDA

COMPITI DEL CSP E DEL CSE

Responsabilità del Committente – progettazione e gestione degli affidamenti

Responsabilità del CSE come figura di garanzia con ruolo di “alta vigilanza”

Responsabilità del Datore di Lavoro e delle figure aziendali Preposte alla gestione dei lavori

Confini fra la Responsabilità del CSE e del Datore di Lavoro

Dalla lettura attenta della Direttiva Europea oltre che dalla stessa sentenza della Corte Europea si evince che il compito del CSP e del CSE non è finalizzato solo al Coordinamento delle Interferenze fra Imprese. Il CSE ha un compito importante la lettera f) dell'art. 6 della Direttiva 52/97 recita: *“coordinano il controllo della corretta applicazione delle procedure di lavoro”*.

I Coordinatori o il Coordinatore si devono nominare in tutti i cantieri in cui vi sono Rischi di cui all'allegato II – Rischi oggettivi anche se opera una sola Impresa.

Anno dopo anno dal 1996 il “campo” d'azione del Coordinatore si è sempre più ristretto – vi è una giurisprudenza consolidata che negli anni ha sempre più precisamente delineato un ruolo di “alta Vigilanza” del CSE con riferimento anche alle procedure di lavoro.

Diciamo che vi sono alcune sentenze che addebitano al CSE un ruolo improprio anche per fatti attinenti la gestione quotidiana del lavoro, sovrapponendo il suo ruolo a quelli del Datore di Lavoro e della sua struttura gerarchica di gestione e controllo operativo.

Forse fra le cause della tendenza anche degli ordini professionali a sostenere un lettura restrittiva della norma vi sono proprio sentenze che addebitavano ogni evento anche quelli estemporanei al CSE, oggi la situazione si è consolidata e la giurisprudenza ha trovato alcuni punti fermi.

L'auspicio è quello di trovare un equilibrio di buon senso con la finalità di attuare la sostanza della Direttiva 52/97, migliorando lo standard della sicurezza oggettiva nei cantieri, pesando con efficacia le diverse responsabilità fra Figure di Garanzia e “Soggetti alla Norma” – CSE e Datori di Lavoro.

Ritengo necessario al fine di offrire un quadro completo delle varie “letture” della norma, *riportare stralci di alcune sentenze di Cassazione. Sentenze che supportano la tesi che viene proposta in questo scritto sul ruolo del CSP e CSE, senza attenuare le Responsabilità del Datore di Lavoro e della sua struttura gerarchica aziendale.*

Cassazione Penale, Sez. 4, 19 febbraio 2021, n. 6488 - Infortunio mortale dell'operaio in cantiere. Caduta dall'alto e responsabilità del datore di lavoro, del direttore tecnico di cantiere e del CSE

“4. Nemmeno il ricorso nell'interesse di A.L. può trovare accoglimento.

4.1. Appare opportuno affrontare congiuntamente i due profili di doglianza con i quali si lamenta la violazione dell'art. 5 del d. lgs. n. 494 del 1996 - ora art. 92 del d. lgs. n. 81 del 2008 - per essere stata, secondo la difesa, la condanna del coordinatore della sicurezza fondata sulla individuazione di compiti non conformi al dettato normativo (il primo motivo di ricorso) ed il vizio di motivazione quanto allo stesso tema del primo motivo, sviluppato e fatto valere nell'ottica del possibile difetto giustificativo (il secondo motivo).

4.1.1. Si osserva preliminarmente che appaiono pertinenti, in linea di principio, i richiami alla giurisprudenza di legittimità svolti dalla difesa dell'imputato.

4.1.2. Ciò posto, la sentenza del Tribunale condivide (p. 11) l'opinione del perito, il quale ha osservato che l'arch. A.L., in quanto coordinatore in fase di esecuzione, era stato in

cantiere il giorno prima dell'evento, cioè proprio quando gli operai stavano demolendo la copertura e, pur avendo già computato il rischio di "caduta dall'alto" nel P.S.C. e nel P.O.S., in occasione di tale accesso non si è adoperato affinché i lavoratori si attenessero rigorosamente a quanto previsto dal P.S.C. (e dal P.O.S.) riguardo le misure di sicurezza da predisporre al termine della demolizione della copertura, rendendosi, in tal modo, inadempiente a quanto prescritto dal d.lgs. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a), a norma del quale "Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro".

Il Tribunale inoltre dà atto che, secondo il teste L., anche l'architetto, oltre all'ingegnere, dava i compiti al capocantiere.

Ancora: in più passaggi della motivazione della sentenza di primo grado (pp. 5-6, 8-10 e 14) si descrivono le pessime condizioni di sicurezza del cantiere (riferite dai Carabinieri dall'ispettorato della A.S.L.), in cui la via di uscita più breve comportava camminare pericolosamente, nel vano di 4 metri per 4 (quello cioè in cui è stato trovato l'infortunato), sopra ammassi di pietre e detriti, mancavano transenne o cartelli contro il rischio di precipitazione dall'alto, nonostante la riscontrata presenza di un dislivello di circa 2,85 metri, vi erano muretti pericolanti e le zone a rischio non erano segregate.

Al riguardo, la sentenza di primo grado (alla p. 10) richiama la previsione, contenuta nel piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.), di proteggere con parapetti anche i bordi dei fori nei solai.

Si è inoltre esclusa (alla p. 16 della sentenza di primo grado) ogni rilevanza della ritenuta ignoranza da parte dell'arch. A.L. che gli operai avrebbero lavorato anche il 24 agosto, data prossima alla festa patronale.

4.1.3. La Corte di appello richiama la sentenza del Tribunale (p. 8) e, sia pure con minore impegno espositivo, sottolinea l'obbligo, contenuto nel P.S.C., di proteggere con parapetti anche i bordi dei fori praticati nei solai e la necessità di transennare la zona in ragione dell'evidente pericolo (pp. 9-10).

4.1.4. Discende dai plurimi richiami svolti che i giudici di merito (v. pp. 10-11 della sentenza di appello), diversamente da quanto affermato dalla Difesa (alla p. 7 del ricorso), non hanno ritenuto l'imputato responsabile per non avere svolto una vigilanza "minuta" ma per avere, invece, omesso la vigilanza in relazione a situazioni di pericolo nettamente evidenti ed in vistosa difformità dalle prescrizioni del P.S.C. e del P.O.S. che dovevano essere rispettate.

Cassazione Penale, Sez. 4, 25 gennaio 2021, n. 2845 - Caduta dal ponteggio durante la realizzazione delle soglie di un balcone. Responsabilità del CSE per la mancata verifica di adeguatezza del POS della ditta appaltatrice

“1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Prevede invero l'art.90 III comma D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Il successivo comma prevede che nel caso previsto nel comma precedente, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per la esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art.98 successivo.

2. Invero se la posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione è quella della alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovrintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PCS (da ultimo sez.IV, 24.5.2016, Battisti, n. 27165; 12.11.2015, Portera e altri, Rv.265661), nondimeno la figura del coordinatore rileva nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori e a tale fine rileva al contempo una scrupolosa verifica della idoneità del POS e nella assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e di coordinamento e nell'assicurazione dell'adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute (con particolare riferimento a ipotesi di mancata verifica di idoneità del POS che non contemplava il rischio di caduta attraverso lucernari sez. IV, 14.9.2017, Prina Rv.271026).

3. Orbene il giudice distrettuale non è incorso in alcun travisamento della prova rispetto alle indicazioni fornite dalle risultanze testimoniali (in particolare della testimonianza dell'ispettore G.) laddove, con ragionamento congruo e privo di vizi logici e in termini assolutamente coerenti con la imputazione, attribuisce al M.GP. una mancata verifica di adeguatezza del POS della ditta appaltatrice in relazione alla esecuzione di interventi in quota, con riferimento alle condizioni di sicurezza, di tenuta e di stabilità del ponteggio adiacente la costruzione. Invero il compito del coordinatore per la sicurezza non si arresta ad un controllo notarile sulla regolarità formale del POS e sulla astratta fattibilità di una lavorazione in quota con i mezzi indicati nel piano operativo ma, soprattutto a fronte del totale silenzio del POS sulle modalità operative delle lavorazioni al di sopra dei balconi, avrebbe dovuto porsi il problema della indeterminatezza di tali indicazioni e verificare se le lavorazioni fossero compatibili con le caratteristiche degli strumenti forniti dall'impresa e con i sistemi di protezione presenti sulla sommità, in tale modo adempiendo alle funzioni di verifica e coordinamento ad esso demandate con poteri di segnalazione e di contestazione di eventuali inadempienze fino all'esercizio di poteri inibitori nelle ipotesi più gravi e nelle situazioni più urgenti (con particolare riferimento alla distinzione di rischio generico ricadente nello spettro di controllo e di coordinamento del CSE, comprensivo dell'organizzazione delle lavorazioni cfr. sez.IV, 27.9.2016, Belletti, Rv. 269046).

4. All'uopo il giudice distrettuale non ha mancato di segnalare che le scorrette e pericolose prassi lavorative non costituivano il frutto di una contingente ed estemporanea opzione lavorativa delle maestranze impiegate in violazione di regole esaurientemente esplicate e ritualmente codificate nel POS, ma costituivano espressione di una esigenza lavorativa del dipendente che avrebbe dovuto essere considerata ed intercettata dal coordinatore, laddove il ponteggio insisteva da oltre un anno nelle sue immutate condizioni di scarsa manutenzione e di errata collocazione.

Se pertanto il giudice di merito con logico e adeguato argomentare è pervenuto ad una valutazione di totale inadeguatezza del POS della impresa appaltatrice e ad un correlato giudizio di colpa in capo al M.GP. per non essere stato in grado di cogliere la sostanziale indeterminatezza delle pratiche di lavoro sugli sporti e l'assenza o comunque la distanza di presidi di sicurezza per il concreto atteggiarsi delle lavorazioni e di procedere alle opportune correzioni ed adeguamenti, assolutamente generiche e prive di confronto si sviluppano le difese della parte ricorrente. La stessa si limita a sottolineare la adeguatezza e la completezza del PSC predisposto dal coordinatore in relazione alla necessità di presidi per i lavori da eseguirsi in quota, ma omette totalmente di considerare che il POS della impresa appaltatrice risultava del tutto silente sulle cautele da adottarsi per i lavori da eseguirsi sui balconi e sulla necessità di seguire determinati percorsi per accedere da e verso terra, e che la contestazione mossa al M.GP. attiene appunto al mancato coordinamento tra i due piani e all'omesso adeguamento del POS, laddove l'impalcatura posta a ridosso della parete del fabbricato ove aggettavano gli sporti, rappresentava agevole ma pericolosa via di fuga per il lavoratore impegnato nella lavorazione, facilmente accessibile per l'assenza di balaustre di contenimento e pertanto strumento atto a creare distorte e pericolose pratiche lavorative.

.....
5.2 Il giudice distrettuale ha dato conto, con motivazione assolutamente congrua e priva di vizi logico giuridici, del complessivo stato di incuria e di difetto di posizionamento della impalcatura e dell'assenza nei balconi di barriere protettive verso il vuoto e pertanto di uno stato di sostanziale e palese inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche, tese a salvaguardare la sicurezza di un lavoratore, quale il G., impegnato nelle fasi di lavorazione in quota.”

Cassazione Penale, Sez. 3, 24 settembre 2020, n. 26583 - Caduta da un impalcato durante i lavori di realizzazione di un ascensore. Responsabilità del datore di lavoro e del CSE

“Diritto

1. Per una migliore comprensione, va ricapitolato l'iter processuale della vicenda, che può essere così ricostruito sulla base di quanto accertato dalla sentenza rescindente.

2. Con sentenza dell'8 settembre 2017 il Tribunale di Firenze, in funzione monocratica, assolveva gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.

Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale, S.M., committente, aveva incaricato la ditta Giglio Ascensori, di cui è legale rappresentante A.B., di realizzare un ascensore presso l'abitazione del proprio palazzo in Firenze. La ditta Giglio, installatrice di ascensori, aveva

subappaltato alla Comp.As. s.n.c. i lavori di incastellatura del ballatoio e dei vetri dell'ascensore e alla ditta L.S. l'incarico di installare l'impalcatura; ogni ditta aveva un Piano Operativo di Sicurezza (di seguito, POS) e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (d'ora in avanti PSC) era affidata a G.T..

Il cantiere implicava l'intervento coordinato di tre ditte. L'impalcato di sicurezza fu realizzato a regola d'arte dalla ditta L.; in particolare quello dell'ultimo piano era senza spazi ed aperture e le assi di legno erano bloccate con tubi innocenti e agganciate con vitoni; dopo l'ultimazione dell'impalcatura la ditta Comp.As. aveva proceduto a montare la torre e i vetri; per la mansarda posta all'ultimo piano si era realizzato un apposito ballatoio per consentire l'accesso tra la porta dell'ascensore e la porta di ingresso dell'abitazione.

Il giorno dell'incidente A.B., per realizzare l'installazione delle cabine e dell'impianto elettrico dell'ascensore, aveva inviato sul cantiere gli operai P.P. e B..

P.P. era salito sulla piattaforma dell'ascensore e, arrivato all'ultimo piano, si era accorto che la porta dell'ascensore non chiudeva; era uscito dall'ascensore, aveva attraversato il ballatoio e camminato sull'impalcatura e, quindi, era caduto rovinosamente fino al pianerottolo del secondo piano.

Il tecnico Asl prevenzione di Firenze, intervenuto sul posto dell'incidente, riferiva di aver notato subito l'assenza di un montante che, invece, avrebbe dovuto essere regolarmente fissato, e che erano assenti anche i sottoponti previsti nel PSC. L'istruttoria dibattimentale aveva evidenziato che gli operai della Comp.As. snc, C. e T., il 13 e il 14 febbraio 2013 avevano montato il ballatoio del terzo piano, che doveva servire a collegare l'uscita dell'ascensore e la mansarda; a causa di alcune difficoltà incontrate nel montaggio, avevano dovuto smontare il tubo innocenti che fissava l'impalcatura, spostando le tavole, e, finito il lavoro, non avevano provveduto a ripristinare il tubo innocenti ed a rifissare l'impalcatura: era stata una loro autonoma determinazione di cui, si afferma in sentenza, non avevano informato nessuno.

La sentenza argomenta, sulla base delle acquisizioni testimoniali, che il G.T. aveva seguito con assiduità il cantiere effettuando l'ultimo controllo proprio il 13 febbraio 2013, cinque giorni prima dell'incidente e prima dell'intervento degli operai che avevano montato il ballatoio. Risulta che anche A.B. aveva eseguito l'ultimo controllo in cantiere proprio il 13 febbraio 2013 e che non era stato informato dello smontaggio da parte degli operai della Comp.as. s.n.c. dei tubi innocenti che tenevano in sicurezza l'impalcatura.

4. Il giudice di primo grado, alla luce di questa ricostruzione in fatto, ravvisava nel comportamento negligente e gravemente colposo degli operai della ditta Comp.As. snc - che avevano provveduto allo smontaggio del tubo innocenti e avevano omesso di segnalare al proprio datore di lavoro le condizioni di pericolo e, comunque, le modifiche apportate di loro iniziativa ai dispositivi di sicurezza dell'impalcatura -, una condotta di per sé valutata come idonea a generare da sola l'infortunio del P.P., interrompendo il nesso causale con riferimento alle posizioni di garanzia facenti capo ai datori di lavoro e al coordinatore per la sicurezza.

5. In accoglimento del ricorso per saltum promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, la Corte di Cassazione, Sez. 4, con sentenza n. 43852 del 19

luglio 2018, dep. il 3 ottobre 2018, annullava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per il giudizio.

6. In primo luogo, la Corte di cassazione ha affermato che "la interruzione del nesso di condizionamento, a causa del comportamento imprudente dei lavoratori, valutato dal Tribunale nella sentenza impugnata, quale causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, non risponde ai principi giuridici enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261106, in motivazione; Sez. 4, n. 33329 del 05/05/2015, Rv.264365; Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Rv. 25409) per i quali va considerata interruttiva del nesso di condizionamento la condotta del lavoratore che si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è 'interruttivo' non perché 'eccezionale' ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (Sez. 4 n. 15124 del 13.12.2016, Rv. 269603)".

Nel caso in esame, il Tribunale di Firenze non aveva fatto corretta e coerente applicazione dei principi giuridici sopra esposti, "poiché ha ritenuto (fol. 10) che il comportamento degli operai della Comp.As. snc, che nella fase di montaggio del ballatoio hanno smontato i tubi di sostegno dell'impalcato di sicurezza, peraltro già privo di sottopalco, ha interrotto il nesso di causalità con l'evento lesivo e ha omesso di considerare nella individuazione del determinismo causale le condotte omissive delle doverose misure di prevenzione, facenti capo al coordinatore per la sicurezza e al A.B., datore di lavoro dell'operaio che ha subito l'infortunio e che stava svolgendo l'attività lavorativa nell'ultima fase di installazione e funzionamento dell'ascensore. Ciò nonostante una puntuale ricostruzione dei fatti che ha accertato, tra l'altro, come l'ultimo controllo al cantiere da parte del G.T. e del A.B. sia stato effettuato il 13 febbraio 2013, cinque giorni prima dell'incidente e che nessuna verifica risulti effettuata in concomitanza del 18 febbraio 2013, quando gli operai P.P. e B.. sono stati inviati, senza alcuna previa informazione sulle aree di rischio, per lo svolgimento dell'attività finale di installazione della cabine e del circuito".

7. In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha affermato che la sentenza impugnata non aveva fatto corretta applicazione dei principi che presidono il sistema di sicurezza aziendale delineato dal d.lgs. n. 81 del 2008.

In particolare, la Corte ha affermato che, in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto ha il dovere di "adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affida l'incarico, accertando che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa. Egli ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (cfr. ex multis Sez. 3, n. 35185 del 26/4/2016, Marangio, Rv. 267744).

Viene anche ricordato che nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza (anche se non contemporanea) di più imprese esecutrici, il committente, nella fase preliminare di progettazione dell'opera, deve nominare il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (CSP) o coordinatore per la

progettazione di cui all'art. 89, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 81 del 2008, figura investita dell'obbligo di predisporre il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), costituito da una relazione tecnica e da dettagliate prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare oltre che alle eventuali fasi critiche del processo attuativo; prescrizioni idonee a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 91, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008), fondamentale per la corretta gestione prevenzionale e antinfortunistica di tutte le fasi lavorative, dato che i POS, Piani Operativi di Sicurezza, ne sono piani complementari di dettaglio (art. 92, comma 1 lett. b, d.lgs. n. 81 del 2008). Il CSE (coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera art. 90, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008), è chiamato a verificare scrupolosamente l'idoneità del POS di ciascuna impresa, sia in rapporto al PSC che in rapporto ai lavori di eseguirsi, potendo sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. (Sez. 4 n. 10334 del 25.01.2018, Rv. 272239; Sez. 4 n. 14167, del 12.03.2015, Rv. 263150).

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici (art. 96, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 81 del 2008) redigono il POS Piano Operativo di Sicurezza (art. 89, comma 1, lett. h, d.lgs. n. 81 del 2008), che, come già detto, si pone come piano integrativo e specifico del PSC. In altri termini, ciascuna impresa che collabori o sia presente (anche non contestualmente), come nel caso di specie, nel cantiere temporaneo o mobile, deve studiare le modalità di esecuzione del suo segmento di lavoro, prevedendo le aree di pericolo per la salute dei lavoratori, e dando precise disposizioni per evitare in modo assoluto qualsiasi infortunio, rispetto al quale la posizione di garanzia permane a carico di ciascun datore di lavoro, mediante la cooperazione nella prevenzione dei rischi generici derivanti dall'interferenza tra le diverse attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia si estende a tutti i datori di lavoro ai quali siano riferibili le plurime attività coinvolte nel processo causale da cui ha tratto origine l'infortunio; il tutto mediante l'adeguato coordinamento, onde prevenire i rischi interferenziali, realizzato attraverso la figura del C.S.E. In particolare il coordinatore per la sicurezza ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica (datori di lavoro, dirigenti, preposti), a lui essendo attribuiti i compiti di realizzazione del piano prevenzionistico tendente proprio a regolare il rischio interferenziale, anche in relazione al susseguirsi di lavorazioni affidate ad imprese che non operino contemporaneamente. E' chiaro che al coordinatore per l'esecuzione spettano compiti di "alta vigilanza", che attengono alla generale configurazione delle lavorazioni e, quindi, non la puntuale e stringente vigilanza momento per momento, demandata alle figure operative (da ultimo Sez. 4 10544 del 25.01.2018, rv 272240; sez. 4 45853 del 13.09.2017, Lamberti e altri), ma il controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e consolidamento, nonchè la verifica della scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori.

Il P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento), secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008, realizza una funzione fondamentale per la corretta gestione prevenzionale e antinfortunistica di tutte le fasi lavorative, dato che i singoli POS, Piani Operativi di Sicurezza, sono piani complementari di dettaglio (art. 92, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81 del 2008).

La Corte ha ribadito che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, oltre a controllare i POS, deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (cfr. ex multis Sez. 4, n. 27165 del 24/5/2016, Rv. 267735).

Il C.S.E. deve inoltre segnalare al committente, previa contestazione scritta all'impresa o ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni antinfortunistiche; e, nei casi di pericolo grave ed imminente, sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. Di indubbio rilievo è la puntualizzazione che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni; essenziale è che alla previsione della cautela segua un'attività di verifica della sua attuazione, della quale devono darsi cura le imprese esecutrici".

8. Il Tribunale aveva disatteso i principi ora richiamati: pur avendo "individuato le figure operative che, essendo prossime al posto di lavoro, avevano poteri-doveri di intervento e assumevano perciò la posizione di garanzia nella prevenzione del rischio di infortunio derivante anche dall'interferenza tra le diverse attività, non ne aveva tratto le necessarie conseguenze in punto di responsabilità, in relazione alle plurime attività omissive poste in essere da A.B. e dal G.T., coinvolti nel processo causale da cui ha tratto origine l'infortunio. In particolare per quanto riguarda il A.B., titolare della Ditta Giglio, "il Giudice di merito non ha attribuito l'adeguata incidenza causale alla omessa verifica, nella fase di lavorazione di sua competenza, ove peraltro si è verificato l'infortunio, e che era finalizzata alla installazione delle cabine e dell'impianto elettrico dell'ascensore, della rispondenza dell'impalcato alle norme di sicurezza antinfortunistiche".

Per quanto riguarda il G.T., coordinatore per l'esecuzione, "il Tribunale ha interpretato in maniera errata il concetto di 'alta vigilanza', come una sorta di contrazione della posizione di garanzia, non valorizzando adeguatamente in maniera logica e coerente l'incidenza causale delle omissioni dell'attività di controllo e coordinamento che doveva essere effettuata nei momenti topici delle lavorazioni, individuabili in particolare nel passaggio tra una fase e l'altra dell'opera, in cui era necessario predisporre e verificare tutte le attività idonee ad assicurare la rispettosa e completa attuazione dei piani operativi di sicurezza attraverso la mediazione dei datori esecutori; tutto ciò in palese violazione di quanto previsto nel PSC, che individuava le seguenti misure proprio per l'ultima fase: 'una volta approntato lo spazio necessario con le protezioni prospicienti il vuoto, ancora in opera, la ditta Giglio provvederà al montaggio della struttura e dei componenti di completamento della piattaforma ... ogni impalcato di lavoro costituito da tavole di legno di adeguato spessore poggianti sui traversi metallici della struttura dovrà avere un sottoponte a distanza non superiore a 2,50 m; sarà dato spazio all'informazione degli addetti ai lavori tramite riunioni di cantiere'. Ciò nonostante una puntuale ricostruzione dei fatti che ha accertato, tra l'altro, come l'ultimo controllo al cantiere da parte del G.T. e del A.B. sia stato effettuato il 13 febbraio 2013, cinque giorni prima dell'incidente e che nessuna verifica è stata invece effettuata in concomitanza del 18 febbraio 2013, quando gli operai P.P. e B. sono stati

inviati, senza alcuna previa informazione sulle aree di rischio, per lo svolgimento dell'attività finale di installazione della cabine e del circuito".

9. La Corte di appello ha affermato la penale responsabilità degli imputati, individuando i seguenti profili di colpa: a carico di A.B., l'aver omesso il controllo che l'impalcato fosse corrispondente alle norme antinfortunistiche e l'aver omesso di coordinarsi con l'impresa che aveva eseguito l'intervento precedente; a carico del G.T., il non aver previsto, nel piano di sicurezza e di coordinamento, che, nel momento in cui sarebbe stato montato il ballatoio, l'impalcato avrebbe dovuto essere necessariamente smontato, almeno in parte, e privato degli elementi strutturali per consentire l'esecuzione dell'intervento sull'ascensore, e l'aver omesso di esercitare un effettivo controllo nel momento di passaggio dei lavori da una società all'altra, non compiendo quell'attività di coordinamento necessaria a prevenire ogni rischio per la sicurezza.

10. Prima di affrontare il merito, si impongono alcune considerazioni comuni ad entrambi i ricorsi.

10. In primo luogo è del tutto errato il ripetuto riferimento, da parte dei ricorrenti, alle valutazioni espresse dal Tribunale in relazione alla spiegazione del sinistro per l'assorbente ragione che la sentenza rescindente ha cassato, sul punto, la sentenza di primo grado, censurandone gli errori di diritto sopra indicati ai paragrafi 6 e 8.

12. Dopo questa lunga ma necessaria premessa, risulta evidente l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Cassazione Penale, Sez. 4, 05 maggio 2020, n. 13590 - Caduta mortale dal ponteggio. Responsabilità di datore di lavoro e coordinatore per la sicurezza

“Relativamente alla posizione di garanzia del C.A., va richiamato il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale, in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto (Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015, Porterà, Rv. 265661, relativa a fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del coordinatore per la sicurezza in relazione al crollo di un'impalcatura).

E' proprio alla configurazione complessiva dell'attività, e non già ad una situazione contingente, che i giudici di merito concordemente riconducono la sottovalutazione da parte del C.A. del pericolo di precipitazione da un ponteggio, come purtroppo accaduto, in relazione ad un'area di lavoro di modeste dimensioni, priva di adeguata sottolineatura del rischio, e comunque non provvista di accorgimenti idonei, ad esempio un'imbracatura o un parapetto (che qui mancava per sette metri), a trattenere una persona che poteva sporgersi.

Ferma la costruzione della responsabilità della figura del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva in termini di omissione della prescritta "alta vigilanza" (Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017, Prina, Rv. 271026; Sez. 4, n. 45853 del 13/09/2017, Revello, Rv. 270991), i giudici di merito hanno, con motivazione congrua e logica, dato atto che l'imputato non aveva verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e non aveva preso atto del serio pericolo - per l'incolumità e persino per la vita dei dipendenti - rappresentato dalla presenza di un ponteggio inadeguato."

Cassazione Penale, Sez. 4, 16 marzo 2020, n. 10136 - Dipendente di una società capogruppo in un RTI precipita da una scarpata alla guida di una betoniera. Funzione di alta vigilanza del CSE

“Diritto

1. Premesso che il reato non è prescritto (infatti: 28/07/2010 + 15 anni =28/07/2025), il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1.1. L'impugnazione è, in realtà, la reiterazione di aspetti già posti in appello e già complessivamente risolti nella doppia conforme di merito (sentenze di primo e secondo grado), mirando il ricorrente a parcellizzare aspetti, che invece devono essere letti congiuntamente nel complessivo quadro emerso.

1.2. In particolare, corretto e pertinente è il richiamo da parte della sentenza di primo grado (alla p. 8) al principio di diritto secondo il quale «In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del coordinatore per la sicurezza in relazione al crollo di un'impalcatura)» (Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015, Portera ed altri, Rv. 265661-01).

Ed è, appunto, alla configurazione complessiva dell'attività, e non già ad una situazione contingente, che i giudici di merito concordemente riconducono la sottovalutazione da parte dell'imputato del pericolo di precipitazione del mezzo nella scarpata (che è cosa diversa dal ribaltamento su di un piano), come purtroppo accaduto, in relazione ad un'area di lavoro di modeste dimensioni, il cui ciglio era - sì - segnalato da una rete colorata ma privo di adeguate sottolineature del rischio, come si sarebbe potuto fare con cartelli, e comunque non provvisto di accorgimenti idonei, ad esempio guard-rail o parapetti, a trattenere un pesante mezzo in movimento.

1.3. Ferma la costruzione della responsabilità della figura del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva in termini di omissione della prescritta "alta vigilanza" (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017, Prina, Rv. 271026- 01; e Sez. 4, n. 45853 del 13/09/2017, P.C.. in proc. Revello, Rv. 270991-01), i giudici di merito hanno, con motivazione congrua e logica, dato atto: che l'imputato non ha verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza (acronimo: P.O.S.); che non ha preso atto, nonostante i lavori andassero avanti da molti mesi, che la scarpata estremamente ripida costituiva un serio pericolo per l'incolumità e

persino per la vita dei dipendenti; che non ha considerato la insufficienza, a fronte del rischio di precipitazione nella scarpata, della mera presenza di un operatore a terra; e che ha trascurato elementi premonitori di rischio, pur presenti (la vetustà del mezzo, in pessime condizioni, privo di sistemi di protezione antischiacciamento del guidatore e di sistemi di ritenuta).

1.4. Logico ed immune da vizi anche il ragionamento svolto dai giudici di merito sia circa la sussistenza del nesso causale sia circa la esclusione di comportamenti abnormi o esorbitanti da parte del lavoratore, che era intento alle lavorazioni cui era stato destinato in area aziendale, nel prescritto orario, a bordo del mezzo che gli era stato fornito dalla società di cui era dipendente.

2. Conseguo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.”

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 gennaio 2020, n. 3742 - Pedone travolto e ucciso da un Bobcat. Responsabilità dei coordinatori e del responsabile dei lavori – RUP

“Diritto

1.1 *ricorsi sono infondati, al limite della inammissibilità.*

.....

“Invero, secondo quanto si evince dalla lettura della sentenza impugnata, il giudizio di responsabilità dell'imputato DL.A. così come del C.M. è stato formulato ponendo in evidenza sia l'inidoneità del piano operativo di sicurezza (POS) predisposto dall'impresa, sia la mancata applicazione di talune disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento; in particolare di dispositivi di sicurezza in relazione alla recinzione del cantiere e alla pericolosità recinzione mobile e il perimetro dell'edificio. Si deve ricordare che i compiti e la funzione normativamente attribuiti alla figura del coordinatore per la sicurezza risalgono all'entrata in vigore del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (di attuazione della Direttiva 92/57/CEE) - nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, altrimenti su di lui ricadenti, implicanti particolari competenze tecniche. La definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilità discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda allo stesso committente, dall'altro dallo specifico elenco, originariamente contenuto nell'art.5 d. Lgs. 14 agosto 1996, n.494, attualmente trasfuso nell'art.92 D. lgs. n. 81 del 2008, a mente del quale il coordinatore per l'esecuzione e' tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le

proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Appare, dunque, chiaro che il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto (Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017 Ud. (dep. 05/10/2017) Rv. 271026 - 01 Sez. 4, n. 3809 del 07/01/2015, Cominotti, Rv. 26196001; Sez.4, n. 443 del 17/01/2013, Palmisano, Rv. 25510201; Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie, Rv. 24753601; Sez. 4, n. 1490 del 20/11/2009, dep. 2010, Fumagalli, non massimata sul punto).

La sentenza impugnata correttamente non ha escluso la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione, ritenendo che ricadesse nella sua sfera di controllo la verifica della congruità delle misure antinfortunistiche previste nel POS dal datore di lavoro in relazione al piano di sicurezza e coordinamento già predisposto.

In particolare -si è condivisibilmente sottolineato (Sez. 4, n.37597 del 5/06/2015, Giambertone, non mass.) -che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni. Ancorché non possa ascriversi a tale figura professionale l'obbligo di eseguire un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative (Sez.4, n.3288 del 27/09/2016, dep. 2017, Belletti, Rv. 26904601; Sez.4, n.18149 del 21/04/2010, Celli, Rv. 24753601), la pronuncia ha correttamente delineato il compito, normativamente previsto, al cui assolvimento i ricorrenti risultano esseri stati non ottemperanti, ossia quello di verificare che nel cantiere non vi fossero carenze organizzative immediatamente percepibili, che le procedure di lavoro fossero coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento e che i rischi elencati in quest'ultimo documento fossero stati adeguatamente valutati dal datore di lavoro. La Corte territoriale ha, quindi, con motivazione esente da vizi indicato un valido presupposto argomentativo per escludere che l'attività svolta dal titolare dell'impresa nella conduzione del mezzo utilizzato per il trasporto di materiale al momento dell'infortunio non costituisse estemporaneo ed imprevedibile sviluppo delle lavorazioni non riconducibile all'area di rischio sottoposta all'alta vigilanza del coordinatore per l'esecuzione.

4. Quanto alle specifiche doglianze dedotte da D.L.A. circa la mancata conoscenza in concreto dei PSC e dei POS dell'impresa aggiudicataria e/o sub appaltatrice va ribadito che sul punto i Giudici del merito hanno accertato, e tale ricostruzione in fatto non può essere

certo messa in discussione in questa sede, che l'incarico al D.L.A. risulta ufficialmente deliberato e comunicato a vari organismi pubblici oltre che riportato nel cartello di cantiere e dunque comunque risalente almeno a tale fase di inizio di lavori (fol 38), mentre l'affermazione dedotta nei motivi di impugnazione di non essere stato messo in condizioni di conoscere il PSC e i Pos dell'impresa aggiudicataria o subappaltatrice è priva di qualsiasi riscontro oggettivo nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale. Lo stesso D.L.A. sia nei motivi di appello che nei ricorso afferma genericamente che "tale circostanza seppure non oggetto di prova in dibattimento la si desume in negativo non esistendo alcuna fonte dichiarativa di tate evenienza". La Corte territoriale argomenta logicamente sul punto che è lo stesso appellante a rilevare che non poteva avvenire la consegna dei lavori in assenza di tale preliminare attività del coordinatore, mentre per quanto concerne l'asserzione di non essere stato posto in grado di conoscere PSC e Pos emerge che il sub appalto risaliva al febbraio 2006 e che in ogni caso l'indicata documentazione era stata approntata per l'edificio A di cui il D.L.A. risultava ab origine coordinatore e i lavori erano iniziati e in corso (fol 38)."

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 marzo 2011, n. 12703 - Coordinatore per l'esecuzione e posizione di garanzia

“Invero, il Decreto Legislativo n. 494 del 1996 ha introdotto appunto la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori al fine di assicurare, nel corso della effettuazione dei lavori stessi, un collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l'organizzazione della sicurezza in cantiere. E il riferito articolo 5 affida espressamente al coordinatore il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni.

Con una recente pronuncia (Sez. 4 Ordinanza n. 18149 del 21.04.2010 Rv. 247536) è stata ben delineata la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e si è evidenziato che, atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente che caratterizza tale figura, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio demandatagli discende per un verso dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda al committente; e per l'altro dalla disciplina di cui al più volte evocato Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5. Tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori. Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo

rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).

Alla luce di tali principi, per comprendere se l'evento illecito coinvolga la responsabilità del coordinatore G. , occorre analizzare le caratteristiche del rischio dal quale è scaturita la caduta. Occorre cioè comprendere se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto; o se invece l'evento stesso sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione: in tale ambito al coordinatore è affidato il formalizzato, generale dovere di alta vigilanza di cui si è ripetutamente detto: dovere che non implica, normalmente, la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto.

Orbene, premesso che la trattazione di tale aspetto non può prescindere da quanto si è argomentato in ordine al primo motivo le cui censure non sono valutabili in questa sede essendo attinenti, come si è detto, ad una diversa valutazione probatoria, la Corte d'appello dedica una diffusa analisi in fatto al rischio da cui è scaturito l'infortunio ed ha evidenziato, come si è già accennato nella parte narrativa, che il ponteggio utilizzato al momento dell'infortunio, che implicava la proiezione del lavoratore nel vuoto ed andava quindi cautelata contro il rischio di caduta, era stato, fin dal giorno precedente in cui era stato montato, costruito in violazione delle norme antinfortunistiche. In tale situazione, questa Corte reputa che sia corretto ritenere che l'obbligo di vigilanza demandato al G. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1996, articolo 5 implicasse il controllo sul corretto approntamento delle misure antinfortunistiche nel cantiere. Ne discende che neppure assume decisivo rilievo, ai fini della decisione, stabilire se il coordinatore si sia limitato ai suoi compiti tipici o si sia invece ingerito nei ruoli demandati alle figure dei garanti operanti nell'ambito dell'impresa appaltatrice. Invero, conclusivamente, l'obbligo di generale vigilanza sull'attività del cantiere avrebbe imposto di accertare che la tipica pericolosa operazione di scarico di materiale nel vuoto, fosse cautelata con la predisposizione di barriere protettive idonee.”

Cassazione Penale, Sez. 4, 04 gennaio 2011, n. 115 - Crollo del ponteggio e responsabilità del coordinatore per l'esecuzione e del datore di lavoro

“L'affermazione, anche implicita, sull'esistenza di una posizione di garanzia in capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori è del resto costante nella giurisprudenza di legittimità.

Si vedano, in questo senso, Cass., sez. 4, 9 luglio 2008 n. 38002, Abbate, rv. 241217; 4 giugno 2008 n. 27442, Garbaceo, rv. 240961; 3 giugno 2008 n. 28525, Frutterò, non massimata; 13 marzo 2008 n. 17502, Manco, rv. 239524; 4 marzo 2008 n. 18472, Bongiascia, rv. 240393; 4 aprile 2007 n. 19389, Piatto, non massimata; 25 ottobre 2006 n. 2604, Cazzaroli, rv. 235780; 3 aprile 2003 24010, Cunial, rv. 228565.

Alla luce delle considerazioni che precedono non possono dunque sussistere dubbi sull'esistenza di un'autonoma posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione dei lavori anche se è condivisibile l'affermazione del ricorrente secondo cui non rientrava tra i suoi obblighi quello di una continua presenza in cantiere.

Ma non è questo l'addebito su cui i giudici di merito hanno fondato l'affermazione della responsabilità di P.: il crollo del ponteggio non è infatti avvenuto per un'improvvisa e casuale condotta di una delle persone operanti nel cantiere ma per la totale inidoneità del ponteggio sia nella fase della progettazione che dell'esecuzione. Basti pensare (si veda su questo punto la sentenza di primo grado a p. 6 ss.) che dei 90 punti di ancoraggio ritenuti necessari ne vennero rinvenuti, dopo l'incidente, a seconda delle diverse ricostruzioni, 28 o 54.

Può dunque escludersi che sia affetta dai vizi denunciati la sentenza impugnata laddove ha affermato che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori era venuto meno ai suoi obblighi omettendo di verificare sia l'idoneità che l'applicazione del piano di sicurezza in presenza di palesi violazioni dei criteri di costruzione del ponteggio; violazioni cui è direttamente riconducibile il crollo del ponteggio.

Quanto alle condotte addebitate al ricorrente i giudici di merito hanno congruamente motivato sull'inadempimento da parte sua degli obblighi su di lui incombenti per non avere egli verificato la corretta applicazione del piano per la sicurezza, per non avere segnalato le palesi inadempienze (la cui esistenza nessuno dei ricorrenti contesta) e per non avere disposto la sospensione dei lavori in presenza di plateali violazioni delle norme di prevenzione in particolare per quanto riguarda la tutela dei lavoratori che operavano in altezza.”

Dopo aver passato in rassegna stralci delle Direttive Europee e la normativa nazionale di recepimento, con alcune sentenze di cassazione abbiamo potuto constatare la “lettura” della giurisprudenza consolidata, siamo ora nelle condizioni di fare una prima sintesi del ragionamento.

Obiettivi della direttiva 57/92 UE rimaste sulla “carta”

1° Committente

Uno degli obiettivi “strategici” della Direttiva era quello di coinvolgere il Committente, con responsabilità precise che si articolavano dalla fase di progettazione, aggiudicazione dei lavori, selezione delle Imprese affidatarie, controllo sulla realizzazione dell’opera.

Come sappiamo il Committente per adempiere ai diversi obblighi si può avvalere di tecnici abilitati e/o qualificati per ricoprire gli incarichi CSP e CSE - può perché potrebbe trattarsi di Committente con capacità tecniche e organizzative proprie e dunque gestire con risorse interne gran parte degli adempimenti.

Progettazione – costi della Sicurezza – selezione delle Imprese

Tre passaggi fondamentali che condizionano in modo importante la fase esecutiva dell’opera.

In premessa della Direttiva CEE 57/92 si legge:

“considerando che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all'atto della progettazione dell'opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità;”

Nell’allegato XV del D.Lgs.81/08 si legge:

“1.1. - Definizioni e termini di efficacia

1.1.1. Ai fini del presente ALLEGATO si intendono per:

a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;

c) apprestamenti: le opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;”

Nella fase di progettazione si devono prendere in considerazione le Misure Generali di Tutela – Art. 15 del D.Lgs. 81/08 (Ex art. 3 del D. Lgs.)

Stralcio Art. 15, Parag. 1 del D. Lgs. 81/08

“c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale"

Ritengo che questa parte fondamentale della Direttiva 57/92 e delle norme Italiane di recepimento siano rimaste nella maggioranza dei casi sulla "carta".

In premessa della Direttiva 57/92 quando si parla di "scelte architettoniche" che condizionano la fase esecutiva dell'opera, si debba "leggere" in modo estensivo, non letterale come si evince dalla lettura dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 – punto "1.1. - Definizioni e termini di efficacia".

In buona sostanza ci si riferisce al complesso delle scelte progettuali che condizionano la fase esecutiva – ad esempio in un contesto in cui non vi è sufficiente spazio per allargare uno scavo, sagomando la parete con angolo di attrito adeguato, si possono progettare e poi realizzare preventivamente opere di contenimento, micropali, pali diaframmi e/o posizionare tramite infissione nel terreno delle palancole – non sono scelte architettoniche in senso stretto, cioè non viene condizionato il disegno del manufatto nel contesto urbano.

In buona sostanza in fase di progettazione dell'opera si devono studiare soluzioni per "l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico".

Si potrebbero moltiplicare gli esempi, tuttavia il concetto è sempre lo stesso, in fase di progettazione si possono studiare soluzioni che "abbattono" la soglia di Rischio nel contesto in cui si deve realizzare l'opera.

Nella fase di progettazione si deve tenere conto del contesto operativo – se devo realizzare un'opera in un sito non raggiungibile con mezzi pesanti di trasporto o di sollevamento, dovrò modulare le scelte progettuali in modo tale che ferma restando la caratteristica strutturale, funzionale e ove necessario architettonica, i lavori si possano realizzare in Sicurezza.

Il progettista si deve basare su una conoscenza del sito, del contesto ambientale, urbano e di viabilità in cui si dovrà realizzare l'opera che sta appunto progettando.

Da anni ormai molti progettisti lavorano su rilievi superati, con le mappe di google, senza effettuare sopralluoghi sul posto.

Potremmo citare siti raggiungibili solo transitando su ponti e ponticelli con limiti di sovraccarico tali che impediscono il trasporto di macchinari e/o elementi strutturali come travi prefabbricate ecc. – in queste circostanze sostenere che dovrà essere l'impresa a trovare soluzioni altera la base di gara – nel progetto non si può prescindere dal sito, dalle criticità per raggiungerlo con mezzi, materiali e macchinari, perché il computo a base d'asta sarebbe falsato.

Nella progettazione non si può prescindere dalle tante variabili che insistono sul contesto ambientale.

Ristrutturazioni e recuperi di manufatti – l'orizzonte entro cui dovrà ritrovare una dimensione produttiva importante il settore delle costruzioni è costituito dal recupero e qualificazione dei centri urbani – assume pertanto un rilievo strategico una progettazione di qualità.

Facciamo l'esempio di manufatti da consolidare sul piano strutturale - recuperare e consolidare le strutture verticali e orizzontali – il progetto dovrà indicare lo stato di fatto e il post opera ma diventa fondamentale indicare le fasi di intervento, come si raggiunge l'obiettivo di consolidare e recuperare?.

Mi tornano alla mente i lavori presso un importante edificio storico adibito a scuola al centro di Roma – “Viscontino”. Il progetto si limitava ad indicare la situazione di fatto e sovraccarico dei solai dopo il consolidamento. Tuttavia nessuno, progettista, Committente e tutte le figure coinvolte avevano valutato la fattibilità di eseguire i lavori con la scuola in funzione. In quella circostanza io ero consulente di una delle Ditte a cui erano stati affidati i lavori – la Ditta doveva consolidare i solai, gli venivano consegnati due porzioni di piani alla volta – i lavori si dovevano eseguire realizzando opere provvisorie al piano sottostante per realizzare il rifacimento di vecchi solai con strutture portanti in legno, tavole, malta e pavimentazione.

Lo stato di fatto indicava un sovraccarico limitatissimo – l'impresa doveva stoccare materiali, allestire opere provvisorie, puntellare il piano sovrastante su cui si stava realizzando l'intervento su una soletta sotto la quale vi erano aule con i ragazzi impegnati nelle lezioni – in pratica i puntelli poggiavano su un solaio che aveva un sovraccarico limitatissimo, sotto cui durante il giorno vi erano i ragazzi della scuola.

Organizzammo un incontro in cantiere con la Dirigente della ASL e con l'Ing. Capo del I Municipio per esaminare la situazione – ad un certo punto l'Ing. Capo messo alle strette disse “ ma ora come faccio a dire al Sindaco che devo chiudere la scuola?” “dove ricolloco le aule?” – tanti presenti rimasero un po' stupiti di tali affermazioni – se concordiamo che vi è un Rischio significativo non ci possono essere deroghe o scuse, si deve intervenire subito.

Non si capisce come sono stati programmati i lavori – non ricordo bene ma mi sembra a memoria che i solai dei primi piani erano stati consolidati in un precedente intervento – nessuno ha considerato il fatto che il piano di calpestio delle aule era stato consolidato, ma il solaio che stava sulla “testa” ai ragazzi e ai professori **NO** – fatto che impediva di utilizzare l'estradosso di quella soletta come piano di appoggio di opere provvisorie, puntelli e materiali.

Il ruolo del progettista può limitarsi a calcolare con tabelle alla mano il sovraccarico a cui portare i solai e non indicare il percorso per raggiungere l'obiettivo?, decontestualizzare totalmente l'opera?.

Il racconto ci propone fatti estremi, in cui appare evidente il limite progettuale e di programmazione dell'intervento, nel ragionamento l'esempio viene utilizzato per evidenziare con forza il problema.

Nei nostri centri storici è sempre difficile gestire l'impatto del cantiere con la Città, strano che girando per le Capitali Europee spesso si assiste ad un'altra storia.

Ricordo Londra, Berlino addirittura Dublino, vedevi cantieri nel centro cittadino che partivano da una quota sopraelevata, rispetto a quella stradale – struttura in acciaio verticale ed orizzontale su cui poggiava in partenza il ponteggio metallico fisso, i baraccamenti e più in generale la logistica del cantiere. Il transito pedonale, carrabile e le attività commerciali e gli ingressi ai condomini rimanevano liberi – certo le Città Italiane sono altra storia – tuttavia in altre Città Europee in spazi ristretti, nel centro di una metropoli si vedevano cantieri organizzati con tutta la logistica – le Imprese di quei paesi lavorano per “cambiare aria”?, detta alla “Romana”, oppure hanno margini lavorando con uno standard di qualità e sicurezza elevato? – credo che sia vera la seconda ipotesi.